

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 8 novembre 1994, n. 9263.

*L'art. 15, comma 1, della L. 55/1990 (nel testo allora vigente, cioè quello sostituito dall'art. 1 della L. 16/1992) ha introdotto una nuova causa di ineleggibilità, giustificata da un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire cariche elettive da parte di soggetti condannati, per determinati reati, con sentenza penale irrevocabile. Tale misura non si configura quale sanzione penale, ma come requisito negativo della capacità di assumere o mantenere le cariche pubbliche.*

*Omissis.*

Il ricorso è, in tutte le sue articolazioni, privo di fondamento.

Quanto al primo motivo, è sufficiente sottolineare che la natura non sanzionatoria della ineleggibilità (e, quindi, della decadenza) di cui si discute è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 31 marzo 1994, la quale, nel solco di precedenti sentenza della stessa Corte (n. 417 del 1992, nn. 197, 218, e 288 del 1993), ha ribadito: in primo luogo, che la legge n. 16 del 1992 non contempla altro che una nuova causa di ineleggibilità giustificata da un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire le cariche elettive nella stessa legge indicate da parte di determinati soggetti, come quelli colpiti da condanna penale irrevocabile. La quale, dunque, si configura con requisito negativo della capacità di assumere o mantenere tali cariche; in secondo luogo, che l'art. 25 cost. si riferisce alle sole sanzioni penali (conf. Corte Cost. 250/1992, 893/1988) e che, comunque, si è in presenza nella materia qui trattata, della ordinaria operatività immediata di una legge, e non di retroattività in senso tecnico.

Il che - conviene esplicitare - è del tutto ovvio, dato che, detto con altre parole, lo status di condannato non è un fatto passato rispetto alla data di entrata in vigore della legge che lo prende in considerazione, ma una qualità attuale che si presta, perciò, ad assumere rilevanza per la conseguenza commessa senza deroga alcuna al principio di normale irretroattività della legge.

*Omissis.*